

Pubblicato il 14/03/2019

N. 00559/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01242/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1242 del 2018, proposto da [REDACTED], in qualità di esercente la potestà sulla minore indicata in ricorso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Gianfranco De Robertis, Ettore Nesi e Alberto Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Caruso in Catania, via Guzzardi 27;

contro

Comune di [REDACTED] e Azienda Sanitaria Provinciale, di Enna non costituiti in giudizio;

per l'esecuzione

della sentenza di questo Tribunale n. 10/2018, notificata in data 11 aprile 2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2019 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza di questo Tribunale n. 10/2018, depositata in data 5 gennaio 2018, è stato accolto il ricorso n. 627/2017 (fatta eccezione per la domanda risarcitoria), con cui l'odierno ricorrente ha chiesto accertarsi il diritto della propria figlia minore alla predisposizione di un progetto individuale ai sensi dell'art. 14 della legge n. 328/2000, nonché ai sensi della Circolare dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 8 del 28 maggio 2012.

Con tale decisione il Tribunale ha ritenuto che il citato ricorso n. 627/2017 dovesse essere qualificato come domanda avverso il silenzio dell'Amministrazione e ha ordinato al Comune di [REDACTED] di provvedere nel termine di giorni trenta.

Con il presente gravame il ricorrente, a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione, ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della citata sentenza n. 10/2018.

Il ricorrente ha anche chiesto la fissazione di una somma di denaro ai sensi dell'art. 114, quarto comma, lett. e), c.p.a..

In realtà la domanda del ricorrente deve qualificarsi giuridicamente come istanza ai sensi dell'art. 117, quinto comma, c.p.a. ed avrebbe dovuto essere opportunamente formulata nell'ambito del giudizio n. 627/2017.

Tuttavia, nulla osta da un punto di vista sostanziale alla sua trattazione in questa sede, cioè nell'ambito di un giudizio formalmente distinto da quello originario.

Il Comune di [REDACTED] e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, cui il ricorso è stato ritualmente notificato in data 12 aprile 2017, non si sono costituiti in giudizio.

Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

La domanda del ricorrente merita di essere accolta in quanto non risulta che l'Amministrazione abbia ottemperato alla citata decisione di questo Tribunale n. 10/2018 del 5 gennaio 2018.

Va, quindi, nominato quale commissario "ad acta" il Prefetto di Enna, con facoltà

di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio.

Il commissario provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza di questo T.A.R. n. 10/2018 del 5 gennaio 2018 nel termine di giorni quarantacinque dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, sostituendosi al Comune di [REDACTED] e all'uopo compulsando la competente Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

Il compenso per l'attività svolta dal commissario "ad acta" verrà liquidato con separato decreto a seguito di richiesta dell'interessato e in tale sede si provvederà a trasmettere il relativo provvedimento alla Corte dei Conti per le valutazioni di competenza sua competenza in ordine al danno erariale causato dall'inadempienza dell'Amministrazione Comunale.

Sin da ora è, invece, doveroso trasmettere copia della presente decisione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, posto che nella condotta del funzionario inadempiente alla statuizione giurisdizionale di cui alla sentenza n. 10/2018 del 5 gennaio 2018 possono ravvisarsi gli estremi del reato di cui all'art. 328 c.p..

Non può essere accolta, invece, la richiesta del ricorrente di fissazione di una somma di denaro ai sensi dell'art. 114, quarto comma, lett. e), c.p.a., posto che il presente giudizio, come sopra indicato, non può essere qualificato sostanzialmente come ricorso in ottemperanza.

Le spese della presente fase seguono la soccombenza ed esse, liquidate in dispositivo, vengono poste a carico del Comune di [REDACTED].

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e nomina quale commissario "ad acta" il Prefetto di Enna, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio, il quale provvederà nel termine e secondo le modalità indicate in motivazione; 2) condanna

il Comune di [REDACTED] alla rifusione delle spese della presente fase, liquidate in complessivi € 850,00, oltre accessori di legge se dovuti; 3) dispone la trasmissione della presente decisione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1, 2 e 5 e 22, comma 8, del d.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Dauno Trebastoni, Consigliere

Diego Spampinato, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.